

COPIA



Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
95	06-07-2026

Servizio: Servizio Finanziario

Responsabile del Servizio: ORTELLI FEDERICO

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD E ESET EAVH-N1-A2-BOX SOFTWARE DI SICUREZZA ANTIVIRUS. CIG BC193F9387
-----------------	--

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Commissario Prefettizio Responsabile del Servizio Servizio Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Dato atto che ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

di accesso ai procedimenti amministrativi”;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio n. 199 del 30/12/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 18/06/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale era stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

VISTO il capitolo di spesa 806 “SPESA PER LICENZE SOFTWARE” del Bilancio di Previsione 2026-2028, classificato alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103, che presenta una disponibilità di € 1.750,00 per l’anno 2026;

RAVVISATA la necessità di procedere urgentemente al rinnovo delle licenze Microsoft 365 Business Standard e delle licenze Eset Nod32 Antivirus per lo svolgimento ottimale e in sicurezza dell’attività lavorativa del comune;

RITENUTO opportuno avviare le procedure amministrative per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura delle licenze informatiche di cui sopra;

DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: rinnovare le licenze informatiche sui pc notebook in dotazione agli uffici comunali per rispondere in modo più

efficace ed efficiente alle richieste dei cittadini e al contempo preservare gli strumenti informatici da eventuali minacce digitali esterne (virus);

- importo del contratto – € 840,12, oltre iva 22%;
- forma del contratto - ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente - affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali - quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e **l'attività di progettazione**, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri

qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di [imposta di bollo](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere quello del Commercio;

TENUTO CONTO che gli [affidamenti diretti](#), ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo [Codice dei Contratti](#);

PRECISATO che:

1. in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
2. con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO atto che è stato acquisito il preventivo dell'operatore economico ritenuto idoneo, nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO il corrispettivo richiesto congruo e conveniente avuto riguardo ai prezzi praticati per

analoghe forniture e alle caratteristiche della prestazione.

RITENUTA maggiormente vantaggiosa in ordine alle tempistiche di realizzazione, al costo da sostenere e ai servizi riportati, l'offerta ricevuta dal seguente operatore economico:

DITTA	OFFERTA
Computer Service di R. Balocchi & C. Snc, con sede in Via della Prefettura, 5 – 58100 Grosseto (GR), C. F. e P. Iva 00880660535;	€ 840,12, oltre IVA 22%

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VERIFICATO che il costo sul servizio in questione è determinato in € 840,12, oltre iva 22%, per cui questo Comune può procedere autonomamente mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

RITENUTO di affidare a Computer Service di R. Balocchi & C. Snc, con sede in Via della Prefettura, 5 – 58100 Grosseto (GR), C. F. e P. Iva 00880660535, le attività in parola per un importo di € 1.024,95 (IVA 22% compresa come per legge), in quanto l'offerta è stata ritenuta congrua sotto il profilo economico in relazione ai prezzi medi di mercato delle licenze Microsoft 365 Business Standard ed ESET Antivirus nonché conveniente sotto il profilo tecnico, trattandosi di prodotti già utilizzati dall'Ente, evitando costi di migrazione, configurazione e formazione del personale;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola

preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

DATO ATTO che per la seguente procedura sono stati registrati il codice CIG: BC193F9387;

RICHIAMATI gli artt. 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del D. Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti";

VISTO altresì il comunicato ANAC del Presidente del 18/06/2025 avente ad oggetto "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024";

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo

Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso alle PAD, ad eccezione della Piattaforma dei Contratti Pubblici per l'acquisizione del CIG;

CONSIDERATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

PRESO atto dell'esigenza nel procedere urgentemente in merito;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 24.03.2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 27/12/2022, con la quale sono state ridefinite le competenze dei Settori comunali;

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 06/05/2026, con il quale è stato nominato il nuovo Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi;

DATO ATTO della propria competenza ai sensi del vigente assetto organizzativo dell'Ente;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 18 del 29/05/2020, esecutiva;
- lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, tramite procedura sul sistema telematico, ritenuto adeguato rispetto alle caratteristiche e all'importo del servizio;
3. di autorizzare l'affidamento diretto a Computer Service di R. Balocchi & C. Snc, con sede in Via della Prefettura, 5 – 58100 Grosseto (GR), C. F. e P. Iva 00880660535;
4. di impegnare l'importo complessivo di € 1.024,95 al capitolo 806 “SPESA PER LICENZE SOFTWARE” del Bilancio di Previsione 2026-2028, classificato alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103, gestione competenza;
5. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.

267/2000;

9. DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 524/2025 e ssmmii;

10. DI INDIVIDUARE, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n.36/2023, il seguente responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, dott. Ortelli Federico;

11. DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

12. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Firenze, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

13. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.